

Premesse metodologiche per una buona Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU) nei casi di separazione/divorzio

di MARCO PINGITORE

Un breve excursus in cui vengono chiariti alcuni aspetti relativi alle buone prassi da seguire nelle Consulenze Tecniche di Ufficio nei casi di valutazione delle capacità genitoriali relativi alle cause di separazione/divorzio. Lo Psicologo nominato CTU svolge un ruolo differente da quello Clinico e, per questo motivo, deve possedere una formazione specifica in Psicologia Giuridica.

Parole Chiave: ctu, consulenza tecnica, perizia, idoneità genitoriale, psicologia giuridica, minori.

Passano gli anni, si scrivono libri e articoli scientifici, si creano numerosi corsi di formazione, ma in Italia lo spinoso problema delle Perizie e Consulenze Tecniche rimane ancora difficile da risolvere.

Basta lavorare nell'ambito della Psicologia Giuridica per rendersi conto di quanta approssimazione e superficialità connota questa disciplina, professionalmente affascinante, ma molto complessa. In questo articolo mi soffermerò sulla CTU in ambito civile e, in particolare, sui criteri di idoneità genitoriale nei casi di separazioni/divorzi, rivolgendomi esclusivamente ai colleghi psicologi.

Premetto immediatamente che svolgere la funzione di Perito (utilizzerò anche questo termine, in gergo utilizzato soprattutto in ambito penale) è cosa ben diversa e distinta dalla funzione dello Psicologo-Psicoterapeuta. Quest'ultimo svolge un ruolo definito e limitato nell'ambito clinico, ma per fare lo Psicologo Giuridico è necessaria una formazione specifica in materia, non basta possedere una laurea in Psicologia e/o una specializzazione in Psico-

terapia. Spesso si accettano perizie dai Giudici (CTU – Consulente Tecnico di Ufficio) o dagli Avvocati (CTP – Consulente Tecnico di Parte), convinti che le proprie conoscenze in Psicologia-Psicoterapia possano bastare per svolgere una Consulenza Tecnica. Niente di più errato. Lo Psicologo Giuridico è colui che conosce perfettamente le norme che regolamentano il mondo complicato delle Consulenze. Ad esempio, dovrebbe conoscere quali sono le leggi che disciplinano una CTU, qual è la migliore prassi da seguire, come comunicare efficacemente all'interno del contesto giudiziario, quali i limiti e quali le risorse.

Purtroppo, in tempo di "crisi", lo Psicologo non formato in materia giuridica, si fa nominare Perito, ma spesso e inconsapevolmente commette significativi errori con gravi conseguenze per gli attori principali (i minori soprattutto) e per se stessi, "bruciandosi" poiché non c'è cosa più grave di essere contestato dalle parti per errori e/o omissioni procedurali.

Altra premessa fondamentale che chiarisce i ruoli e funzioni: il Perito/CTU è colui che viene

nominato dal Giudice (in ambito penale si definisce “Perito”, in ambito civile “CTU”); il CTP (Consulente Tecnico di Parte) è colui che viene nominato dalle parti ovvero dagli Avvocati/Clienti o dal Pubblico Ministero (Magistrato).

Come avviene la nomina del CTU?

Il collega psicologo, di solito, viene contattato dalla cancelleria del Tribunale in maniera informale, successivamente riceve la convocazione formale, attraverso l’Ufficiale Giudiziario, nella quale è indicata l’ora e il giorno in cui il futuro CTU dovrà presentarsi davanti al Giudice per prestare giuramento e ricevere l’incarico.

All’udienza potranno essere presenti le parti ed i CCTTP (Consulenti Tecnici di Parte). Il CTU si farà autorizzare all’uso della propria macchina, visite domiciliari e scolastiche, uso di video-audio registrazione degli incontri, alla copia ed estrazione di fascicoli, riguardanti il caso in oggetto, anche presso enti pubblici e/o privati (Pingitore, 2012).

Il Giudice non fa altro che commissionare una Consulenza Tecnica ad uno più esperto di lui, anche se egli rimane sempre il “peritus peritorum” ovvero può prendere decisioni autonomamente con o senza l’ausilio di esperti.

Nei casi di idoneità genitoriale, questi potrebbero rappresentare i quesiti che il Giudice può porre al CTU. Accerti il Consulente:

1. *la situazione psicologica, familiare, sociale e relazionale della minore;*
2. *le condizioni psicologiche e l’idoneità genitoriale di entrambi i genitori;*
3. *le dinamiche relazionali esistenti all’interno del nucleo familiare in argomento e all’interno dei rispettivi nuclei familiari allargati.*

Il Consulente entro 60/90 giorni è tenuto a consegnare la relazione finale dopo aver svolto tutti gli accertamenti del caso. È importante evidenziare che durante la nomina, il CTU è tenuto ad indicare la data dell’inizio delle operazioni peritali oppure, in alternativa, si riserva la

comunicazione formale alle parti e al Giudice in un momento successivo. Ad esclusione di alcuni casi, è preferibile sempre la prima soluzione.

È consigliabile stabilire la prima data, considerando un tempo utile per leggere ed analizzare tutti gli atti del procedimento.

Da questo momento in poi, tutte le parti si interfaceranno esclusivamente con il CTU per tutta la durata della Consulenza.

Durante il primo incontro peritale, a cui dovrebbero essere presenti i soli CCTTP (ove nominati), il CTU esplicita la propria metodologia ovvero la modalità degli incontri, creando una bozza del calendario delle operazioni peritali. In concerto con le parti, ma ricordarsi che l’ultima parola spetta sempre al CTU.

Importante, successivamente, è esplicitare alla coppia genitoriale il consenso informato, spiegare le finalità della CTU e chiarire eventuali dubbi sui quesiti posti dal Giudice.

Ad ogni fine incontro peritale è necessario stilare il verbale delle operazioni peritali. Questi non è altro che una sintesi di ciò che è stato fatto e stabilito durante l’incontro. Il verbale deve essere firmato da tutti i presenti e, successivamente, allegarlo alla relazione finale.

Aspetto fondamentale, talvolta sottovalutato, è la comunicazione agli Avvocati. Questi devono essere sempre al corrente di tutte le operazioni peritali che il CTU svolge. Dunque è necessario, sempre, aggiornare gli Avvocati per vie formali (via fax, non basta la comunicazione orale) su tutte le operazioni programmate. Nel dettaglio: anche se la coppia genitoriale e i CCTTP sono a conoscenza del calendario delle operazioni peritali, è necessario informare formalmente sempre gli Avvocati delle parti, pena la possibilità di vedersi invalidata la CTU. Mentre il Giudice non è tenuto ad essere informato sui “movimenti” del CTU.

Qual è la migliore metodologia?

Si fa riferimento alle buone prassi di CTU consolidate e supportate scientificamente dalle

maggiori teorie. Nello specifico, Capri (2011) schematizza le fasi di una CTU:

1. studio del caso attraverso la lettura e l'analisi del fascicolo processuale, per valutare la presenza di eventuali pregresse diagnosi psicologiche o psicopatologiche sul minore;
2. stabilire un programma peritale con i consulenti di parte, se presenti, soprattutto in relazione al tipo di intervento-osservazione da effettuare con il minore;
3. acquisizione di notizie tramite i consulenti di parte, dei presenti, riguardanti lo stile di vita del minore, eventuali difficoltà o richieste;
4. incontri individuali con i due genitori con lo scopo di esplorare le motivazioni all'azione legale e le motivazioni alla richiesta di affidamento. Valutare lo psichismo del soggetto, in riferimento specifico al suo vissuto verso l'altro genitore verso il figlio;
5. incontri congiunti con la coppia genitoriale con lo scopo di valutare l'immagine e il vissuto che hanno del figlio, se convergente o divergente, valutando nel contempo la loro capacità di coglierne gli eventuali disagi o difficoltà;
6. incontri individuali con il minore con lo scopo di: valutare il grado e il livello di maturazione e di sviluppo cognitivo e affettivo; analizzare i vissuti del minore nei riguardi delle figure di riferimento; valutare la disponibilità verso entrambi i genitori; analizzare i perché di un'eventuale difficoltà di relazione con un genitore;
7. incontri genitore-figlio, con l'obiettivo di analizzare e valutare le dinamiche della loro relazione e le modalità comportamentali reattive del minore, ma anche per valutare l'approccio psicologico del genitore verso il figlio;
8. test individuali di personalità e proiettivi ai genitori e al minore, per valutare negli adulti la personalità, le relazioni oggettuali e le capacità affettive, nei minori lo sviluppo dell'Io e l'evoluzione della personalità;
9. incontro con entrambi i genitori e il figlio, se possibile, con lo scopo di analizzare e va-

lutare le loro dinamiche di relazione e il posizionamento affettivo e comportamentale del minore. Tale osservazione con il nucleo familiare originario al completo;

10. visite domiciliari presso le abitazioni dei genitori, alla presenza di tutte le persone che vivono nella casa, con lo scopo di osservare e valutare l'ambiente di vita, il contesto sociale e culturale, ma anche analizzare e valutare la disposizione della casa, osservare la stanza del minore, i suoi spazi fisici e psicologici, l'eventuale presenza di giochi, analizzare le dinamiche che intercorrono tra le persone che la abitano, sempre in riferimento alla centralità dell'osservazione del minore;
11. incontri con altre figure significative per il minore (nonni, zii, sorelle e fratelli maggiori, fratellastri, nuovi partner, collaboratori familiari ecc.), con eventuale raccolta anamnestica, effettuazione di colloqui clinici e somministrazione di test psicologici.

Sartori (2010) evidenzia che il non utilizzare metodologie validate e condivise dalla comunità scientifica di riferimento dà origine ad una molteplicità di errori metodologici, come l'utilizzo di strumenti che lasciano ampio spazio all'interpretazione soggettiva dell'esperto, ovvero il procedere secondo un orientamento di tipo verificazionista (anziché falsificazionista) ed il ricorrere a ragionamenti circolari.

Dunque è necessaria una metodologia *evidence-based* approvata dalla comunità scientifica.

Nel marzo 2012, è stato stilato il "Protocollo di Milano" ovvero le linee guida da seguire nei casi di separazioni/divorzi. Un punto di riferimento importante da seguire se si venisse nominati CTU.

È importante, pertanto, effettuare numerosi incontri, anche congiunti per valutare tutte le dinamiche esistenti nella coppia genitoriale e coppia-figli.

Per quanto riguarda i criteri di idoneità genitoriale una buona guida la fornisce Camerini (2006):

1. le funzioni di base delle capacità genitoriali consistono nel "prendersi cura" e nella

“protezione”. Il “prendersi cura si riferisce al complesso processo di socializzazione, reso possibile, facilitato e promosso dall’insegnamento dei genitori. La “protezione” dipende dalla possibilità di assicurare gli appropriati confini di sicurezza tra il minore e l’ambiente esterno. Le funzioni genitoriali da considerare sono così sintetizzabili:

- socializzazione: la socializzazione comprende il supporto dello sviluppo cognitivo e delle abilità di apprendimento sociale e scolastico, la supervisione e disciplina nel comportamento sociale, il supporto e lo scambio emotivo, accudimento, promozione delle capacità di adattamento all’ambiente esterno
- sostegno e protezione: sicurezza e non esposizione del minore ad eventi ambientali sfavorevoli, “intermediazione supportiva” nei rapporti tra il minore e il mondo esterno.

Per tali scopi, è necessario che il genitore sia provvisto di alcune fondamentali caratteristiche:

- capacità cognitive: sufficiente conoscenza dello sviluppo del bambino e dei suoi bisogni di base;
- affidabilità e capacità organizzativa: individuazione delle strutture esterne alla famiglia necessarie per l’equilibrio adattivo de bambino, partecipazione del bambino ad attività della vita quotidiana in ambito scolastico ed extrascolastico, capacità di fornire al bambino un adeguato sentimento di sicurezza e un supporto nel suo funzionamento sociale;
- supporto sociale: connessione con l’ambiente sociale esterno e con le risorse della comunità sociale, flessibilità nella gestione delle responsabilità riguardanti la cura, la guida, i trasferimenti e la mobilità del bambino;
- calore ed empatia: funzionamento emotivo in grado di comunicare sentimenti di accettazione e di accogliere e contenere le richieste emotive del bambino, identificandosi nei suoi bisogni, stabilità emotiva per trasmettere entusiasmo, altruismo e capacità di tollerare gli

stress e le frustrazioni, per contribuire allo sviluppo emotivo del bambino.

Quali test psicologici utilizzare?

Si crede che somministrare i soliti Rorschach ed MMPI-II possa essere sufficiente a valutare le capacità genitoriali. Niente di tutto ciò. Questo genere di tests valuta, soprattutto, la personalità del soggetto a cui potrebbe essere diagnosticato anche un disturbo di personalità, ma non è detto che possa essere parallelamente un cattivo genitore, cioè un “genitore incapace”. Dunque, l’errore metodologico che spesso si riscontra è valutare esclusivamente, da un punto di vista psicodiagnostico, i genitori, senza prendere in considerazione i criteri di cui sopra. Ad esempio, un MMPI-II non restituisce risultati relativi all’idoneità genitoriale, per questo è necessaria un’approfondita valutazione ed indagine, soprattutto attraverso colloqui. Attualmente un buon strumento di valutazione delle capacità genitoriali è fornito dall’APS-I – Assessment Parental Skills-Interview (Camerini, Volpini, Lopez, 2011, Maggioli Editore). Per quanto riguarda la psicodiagnostica ai minori sono sempre validi ed attinenti i “soliti” tests grafici, Favole della Duss ecc. Uno strumento importante e molto utilizzato è il Disegno Congiunto (Bing, 1970¹) che “appare essere un valido strumento nella comprensione del funzionamento familiare, unendo in sé i vantaggi di un metodo interattivo e proiettivo” (Cigoli, Gulotta, Santi, 2007). Il CTU deve allegare alla relazione finale tutti i protocolli/tests utilizzati in originale per garantire il contraddittorio delle parti.

Conclusioni

In questo breve *excursus* ho voluto chiarire alcuni aspetti importanti relativi alle “buone prassi” da seguire in caso di CTU. Ogni CTU possiede una propria metodologia, l’importante è che sia mo-

tivata e supportata dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale. Svolgere le funzioni di CTU improvvisando ed in modo superficiale non giova soprattutto ai minori coinvolti nel procedimento e, successivamente, alla propria identità e serietà professionale. Ricordarsi sempre che i minori vengono prima di tutto e tutelarli è il primo compito del CTU, ma anche dei CCTTP.

Scrivere una buona relazione è rispondere ai quesiti del Giudice, esplicitare la propria

metodologia seguita, inserire una bibliografia “reale” (non inserendo testi non citati nella relazione!). Il buon CTU è colui che si aggiorna continuamente leggendo libri, partecipando a convegni e seminari, frequentando corsi di formazione per non rimanere indietro in una disciplina in continuo movimento, anche tenendo in considerazione le numerose Sentenze di Cassazione che contribuiscono a regolamentare le prassi.

Bibliografia

I. Bing E., 1970, The Conjoint Drawing, Family Process, Vol. 9, 173-194.

Pingitore M., *La CTU nel dettaglio*, ilmiolibro.it, 2012

Capri P., *Linee guida come contributo psicologico giuridico per l'ascolto del minore nei casi di separazione e divorzio*, in Togliatti Malagoli M, Lavadera Lubrano A, *Bambini in tribunale*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2011

- Stracciari, A., Bianchi, A., Sartori, G., *Neuropsicologia Forense*, Il Mulino, Bologna, 2010

- Camerini G.B., “Aspetti civilistici di psichiatria forense in campo minorile. Il problema dell'abuso” Volterra V. (Ed), *Psichiatria forense, criminologia ed etica professionale*, Masson, Milano, 2006

- Cigoli V., Gulotta G., Santi G., *Separazione, Divorzio e Affidamento dei figli*, Giuffrè, Milano, 2007

Marco Pingitore
Psicologo-Psicoterapeuta, Criminologo,
Presidente Società Italiana di Scienze Forensi
Via Sabotino, 48
87100 Cosenza
Cell. 328 6246444 - Fax 06 62209978
e-mail: marco@marcopingitore.it
web: marcopingitore.it